

IL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E LINEE DI INDIRIZZO

Fabio Bonfà, Vice Presidente Vicario

Consiglio Nazionale Ingegneri

1

IL REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA
COMPETENZA PROFESSIONALE
(BOLLETTINO UFFICIALE MINISTERO GIUSTIZIA N.13
DEL 15/07/2013)

HA ATTUATO
L'ART. 7 DEL DPR 137/2012

L'Obbligo riguarda
gli ingegneri iscritti che svolgono la “professione”
articolo 1, lettera a, dpr 137.

Per “professione regolamentata” si intende
l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per
espressa disposizione di legge o non riservate, il
cui esercizio è consentito solo a seguito
d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente
al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalità.

L'Obbligo decorre dal
1° gennaio 2014

L'unità di misura della formazione
è il **Credito formativo professionale (CFP)**.

Per poter esercitare la professione
è necessario disporre di un
minimo di 30 CFP.

CFP si **ottengono** con:

a) **accredito** iniziale all'iscrizione;

b) con le **attività di formazione professionale continua** per l'apprendimento di tre tipi:

Non formale

Informale

Formale

Precisate nell'allegato A

6



Ai neo iscritti, all'atto di iscrizione verranno accreditati **90 CFP**

Ai già iscritti all'Albo, al 1 Gennaio 2014, sono **accreditati 60 CFP.**

Al termine di ogni anno solare
vengono
detratti per ogni iscritto
30 CFP dal totale accreditato.

NON FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1ora= 1CFP
	Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1ora= 1CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

APPRENDIMENTO INFORMALE

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP l'anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP pubblicazione
		Brevetti		10 CFP brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere junior		3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso

APPRENDIMENTO FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento formale	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ Anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		Valutati caso per caso

I Soggetti formatori sono due:

- **I SOGGETTI ESTERNI CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI.**
- **GLI ORDINI TERRITORIALI;**

**GLI ORDINI NON HANNO BISOGNO DI ESSERE
AUTORIZZATI**

- Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente da settore di iscrizione.
- **Fanno eccezione** i 5 CFP su “Etica e Deontologia professionale”, obbligatori per i nuovi iscritti.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: **Iscritti**

- Danno CFP i **corsi abilitanti**.
- **Ad esempio: D.Lgs. 81/08** (abilitazione 120 ore = 120 CFP, aggiornamento 40 ore = 40 CFP).
- Fanno ottenere CFP **esclusivamente** se organizzati da Ordini o dagli altri soggetti autorizzati dal CNI.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: **Iscritti**

- Da CFP l'aggiornamento svolto nell'attività professionale.
- Per ottenere i 15 CFP/anno dell'aggiornamento informale (Allegato A) gli iscritti devono inviare ogni anno all'anagrafe nazionale un'autocertificazione per attestare l'aggiornamento.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Iscritti

- Per le attività formative quali convegni, conferenze, ecc. gli iscritti avranno 1 CFP ogni ora di attività formativa (3 CFP / evento, massimo 9 CFP / anno).
- Per la partecipazione a **visite tecniche qualificate** da considerare sola durata evento tecnico gli iscritti avranno 1 CFP ogni ora di attività formativa (3 CFP / evento, massimo 9 CFP / anno).
- Gli iscritti che svolgono attività di **docenza** avranno riconosciuto 1 CFP ogni ora di **docenza non ripetitiva** (max 15 CFP/anno)

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: **Iscritti Dipendenti**

- Saranno riconosciuti i CFP agli **Iscritti dipendenti pubblici o privati**, se l'ente o l'azienda che fa formazione opererà in **cooperazione o convenzione** con gli Ordini;
- E' compito del CNI concludere **convenzioni** con rappresentanze nazionali (ANCI, UPI, Regioni, Vigili del Fuoco, ecc.);
- Se l'ente o l'azienda eroga ai dipendenti attività formative in **assenza di cooperazione o convenzioni**, le attività formative sono riconosciute per **max 15 CFP/anno**

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Ordini territoriali

- Fondamentale il ruolo di Fondazioni, Federazioni e Consulte
- Le Fondazioni, Federazioni e Consulte, riconducibili al sistema ordinistico, possono partecipare **all'organizzazione** di attività formative in cooperazione o convenzione con gli Ordini cui sono **direttamente riconducibili**.

Il Regolamento prevede che Ordini e CNI garantiscano un'adeguata offerta formativa.

- Gli Ordini devono comunicare al CNI, **l'elenco** delle **offerte formative programmate**
- **L'elenco** potrà essere **integrato** o modificato nel corso dell'anno, rispettando comunque il termine di **30 giorni**
- Le attività formative organizzate dagli Ordini **devono riguardare tutti e tre i settori.**
- Gli Ordini devono garantire l'attribuzione di **35 CFP** l'anno (5 in deontologia)

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO:

Banca dati

- È istituita presso il CNI una **banca dati**, consultabile *on-line*, di tutte le attività di formazione per **l'apprendimento non formale**, e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.
- Per realizzare la banca dati gli **Ordini territoriali** hanno il compito **di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti** sulle attività di formazione per **l'apprendimento non formale**.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: **Anagrafe nazionale crediti**

Ha sede presso il CNI **Anagrafe nazionale dei crediti.**

- L' **Anagrafe** certifica gli obblighi formativi dei singoli iscritti, ed è accessibile a tutti gli Ordini e ai singoli iscritti (per poter verificare i propri CFP)
- Il soggetto formatore consegna ai partecipanti **attestato** e invia all'anagrafe **l'elenco dei partecipanti e CFP rilasciati.**

disciplina transitoria

- E' riconosciuta parte della formazione svolta nel 2013.
- Obbligo formativo decorre dal **1 gennaio 2014**
- Sono riconosciute, per conseguire CFP, (art.13, comma 3 del Regolamento) solo le attività formative di apprendimento non formale **erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali**, (unici organismi autorizzati *ex lege* per l'assegnazione di CFP)

22

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: valutazione crediti allegato A

- Per l'anno **2014** e seguenti, le **modalità di attribuzione** dei CFP non specificate Allegato A saranno **definite con circolari CNI**.
- Le attività connesse ad applicazione del Regolamento e linee di indirizzo sono svolte dal Consiglio Nazionale, con la **collaborazione della Scuola Superiore di Formazione**.
- Le **informazioni necessarie** verranno comunicate con circolari e verrà attivata una sezione FAQ sul sito del CNI.

**L'auspicio è di trasformare un
obbligo in una opportunità.**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE.**

24